



Rimini, 15 giugno 2015

Prot. n.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI RIMINI	
0001119	
DATA PROTOCOLLO 17-06-2015	U

A tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Rimini

Cari Colleghi,

L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Rimini intende procedere alla formazione degli elenchi dei medici esperti in AGOPUNTURA, FITOTERAPIA e OMEOPATIA come previsto dall'accordo della **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO** del 07 febbraio 2013 e successivo recepimento da parte della **Regione Emilia Romagna** con delibera n. 679 del 19/05/2014.

L'accordo di cui sopra ha come oggetto la formazione di medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia (che comprende anche la medicina antroposofica e l'omotossicologia) a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione.

L'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia sono considerate, nella delibera in oggetto, sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute e costituiscono atto sanitario di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra.

Per la valutazione dei titoli necessari all'iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali hanno istituito, su indicazione ministeriale, specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline di medicine non convenzionali.

L'articolo 10 dell'accordo, che si riporta integralmente, riguarda la fase transitoria di iscrizione agli elenchi che termina a Febbraio 2016. Da quella data in avanti, ci si dovrà attenere alle nuove indicazioni sulla formazione contenute nel documento.

Fino a Febbraio 2016 la normativa prevede che per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia, sia necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;

